

GIUDIZIO DI APPELLO N. 3

Con mail del 14/02/2023 inviata dall'indirizzo di posta elettronica "pavel78@libero.it" veniva contestata una decisione assunta nei confronti del tesserato Antonio Vaccher. Si riporta il relativo testo: «*come da accordi con igor, invio all'ufficio presidenza il ricorso in quanto valuto non congrua la squalifica del mio tesserato antonio vaccher, perchè il referto compilato dall'arbitro bulfone giuseppe, non è veritiero. il mio tesserato non si è rivolto all'avversario con l'espressione "brutto stronzo di negro", ma bensì si è rivolto al suo compagno di squadra con l'espressione "corri negro". premesso che condanno in primis cque questo atteggiamento e assicuro che non era mai successo. è scappato al vaccher in quanto sono soliti rivolgersi i due in questo modo tra loro in allenamento, ma in modo sempre scherzoso e concordato da entrambi, anche se questo, da persona esterna al gruppo , non si può sapere. sottolineo che il vaccher non poteva rivolgersi ad un avversario, semplicemente perchè non avevano nessun giocatore di colore in campo.*

inoltre vaccher non ha subito nessun intervento vigoroso da parte di un avversario. quindi anche questo non è corretto. credo che il sig. arbitro sia stato fortemente condizionato e soprattutto non lucido, da atteggiamenti subiti durante la partita, e non certo da parte del primo maggio. cito solo 1 episodio di tanti.

durante una tentata aggressione sia fisica che verbale, di un giocatore avversario, il bulfone invece di intervenire e sanzionare, rimane immobile e anzi cerca la fuga.

oltre ad una vera e propria "sagra della bestemmia" ed insulti ricevuti a lui e noi (e anche questo non sanzionato, che dice il regolamento?), sia da dentro il campo che dagli spalti.

altro errore, che potrebbe farmi impugnare la ripetizione della gara per errore tecnico, il vaccher doveva ricevere eventualmente il verde e non il rosso.

premessato che non è mia intenzione fare questo, credo non sia sportivo, ripeto che sono il primo a condannare l'espressione del vaccher, seppur scherzosa e concordata, il regolamento non è stato rispettato.

se bulfone fosse corretto e onesto, magari ora che è lucido, rianalizzare l'evento. cosa che dovrete fare anche voi. con questo tipo di persone, si rischia veramente di farsi male in campo.. per lo meno che indichi quale giocatore di colore aveva il campagna, sarei curioso di saperlo. in conclusione , non cerco giustificazioni, sono certo della correttezza e serietà della mia società, solo non trovo serio, corretto e giusto che paghiamo solo noi per eventi scatenati come detto da atteggiamenti e comportamenti continui e costanti , scatenati da altri e giudicati da una persona incompetente grazie. e specifico che leggendo la normativa vedo che vengono richieste testimonianze, nel caso in questione non riguardando alcun giocatore avversario come erroneamente indicato dall'arbitro, qualsiasi testimonianza avversaria sarebbe inutile nonchè poco credibile non essendo parte in causa ne al corrente dell'accaduto se non del provvedimento del direttore di gara allego dichiarazioni del campagna, del vaccher e di faloup. grazie e buona serata». La mail è priva dell'indicazione del mittente e del firmatario, fatta esclusione dell'indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

MOTIVI DEL RICORSO E DELLA DECISIONE

Orbene, lo scrivente innanzitutto precisa come il ricorso sia ai limiti dell'ammissibilità e ciò in quanto i requisiti di forma imposti dall'art. 61 del regolamento di disciplina non sono stati del tutto rispettati. Al fine di evitare, però, decisioni eccessivamente formalistiche, tenuto soprattutto conto del contesto amatoriale che la LCFC intende promuovere, Questo Giudice dichiara ammissibile il ricorso; invitando però, *pro futuro*, ad un maggior rispetto dei requisiti di forma previsti dal RD.

Entrando, quindi, nel merito della vicenda, il Giudice rileva una effettiva discrasia tra quanto riportato nel referto di gara e quanto, infine, descritto nel ricorso.

In particolare, l'arbitro così descrive l'episodio: «AL 36 ST ho espulso VACCER ANTONIO perchè si rivolgeva a un avversario con la seguente espressione "brutto stronzo di negro" Ho fatto uso del cartellino rosso e non verde perchè al momento ho ritenuto di non equiparare un semplice "cosa fischi, cartellino verde" con la esclamazione sopra citata. Da segnalare comunque che il Vaccher Antonio ha proferito la frase incriminata dopo aver subito un intervento vigoroso da parte del giocatore di colore».

La versione del ricorrente è sopra riportata.

Il Giudice osserva, quindi, quanto segue. Tralasciando le inconferenti affermazioni del ricorrente su fatti e circostanze che non rilevano ai fini del giudizio, lo scrivente evidenzia come lo stesso ricorrente sia stato il «*primo a condannare l'espressione del vaccher*».

Lo scrivente ha, comunque, contattato e sentito l'arbitro, il quale ha confermato quanto indicato nel referto; precisando come l'offesa, resa nell'immediatezza del fallo subito, sia stata una istintiva reazione ad un brutto intervento. Non è stata, quindi, evidenziata dall'Arbitro una particolare cattiveria od ostilità nel pur grave gesto ingiurioso.

L'utilizzo, quindi, di frasi ingiuriose può dirsi provato. Provata è pure la contestata aggravante di cui alla lettera g) dell'art. 23 R.D.

A questo punto è doveroso precisare come le affermazioni ingiuriose a contenuto discriminatorio sono quanto di più lontano ci possa essere dai principi che la LCFC intende promuovere. Di un tanto non si può non tener conto ai fini della presente decisione.

La pena irrogata dal primo Giudice è pari al massimo edittale previsto dalle norme del R.D..

Questo Giudice, però, a seguito del chiarimento reso dall'arbitro e prendendo atto che l'offesa resa è stata una fulminea reazione ad un brutto intervento e non un deliberato e gratuito insulto ad un avversario, pur ribadendo la gravità del fatto, ritiene equo ridurre la squalifica a quattro giornate.

P. Q. M.

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la squalifica del signor Vaccher Antonio a quattro (4) giornate. Stante il parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione della cauzione ai sensi del R.D.

avv. Filippo Pesce